

Le aliquote applicabili: saldo 2011 e acconto 2012

[Elenco unico saldo 2011 / acconto 2012](#)

[Elenco unico saldo 2010 / acconto 2011](#)

Legenda: [per consultare l'elenco unico saldo 2011 / acconto 2012](#)

Per calcolare il saldo dell'Addizionale comunale all'IRPEF relativo all'anno 2010 e l'acconto del 30% relativo all'anno 2011, nonché il saldo dell'Addizionale comunale all'IRPEF relativo all'anno 2011 e l'acconto del 30% relativo all'anno 2012, sono disponibili due distinti elenchi unici dei comuni italiani, ognuno dei quali reca per ciascun biennio (2010/2011; 2011/2012) in un unico contesto visivo, le informazioni utili allo scopo.

SALDO 2011 / ACCONTO 2012

L'elenco unico dei comuni italiani per calcolo del saldo dell'Addizionale comunale all'IRPEF relativo all'anno 2011 (con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2011) e dell'acconto del 30% relativo all'anno 2012 (con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2012) reca in un unico contesto visivo, oltre al relativo codice catastale, l'indicazione della :

- aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e dell'eventuale soglia di esenzione stabilita in virtù del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicare per il calcolo del saldo 2011, con riguardo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2011;
- aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e dell'eventuale soglia di esenzione stabilita in virtù del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicare per il calcolo dell'acconto 2012, con riguardo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2012.

Si rammenta che, ai fini della determinazione dell'acconto per l'anno 2012, l'aliquota e l'esenzione da applicare sono assunte nella misura vigente nell'anno 2011, salvo che la pubblicazione della delibera che stabilisce l'aliquota e l'esenzione da applicare sia stata effettuata entro il 20 dicembre 2011 ([art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D. lgs. 360/1998](#), nel testo vigente a partire dal 6 dicembre 2011, per come modificato con l'[art. 13, comma 16, del Decreto legge n. 201/2011](#)). Pertanto, ai fini del calcolo dell'acconto per l'anno 2012, si tenga presente che, nel caso in cui per l'anno in questione non risultino dati pubblicati e nel caso in cui la relativa delibera comunale non sia stata pubblicata sul presente sito internet entro il 20 dicembre 2010, l'aliquota e l'eventuale esenzione sono state riportate nell'elenco nella misura vigente nell'anno 2011.

E' possibile anche effettuare, ma separatamente per ciascuna annualità del biennio, un'interrogazione relativamente al singolo comune o, in alternativa, consultare anche l'elenco generale delle aliquote e delle esenzioni per l'anno 2011 e l'elenco generale delle aliquote e delle esenzioni per l'anno 2012, che, recando per ciascun ente l'indicazione della data di pubblicazione della relativa delibera (rispettivamente: entro il 31 dicembre 2010 o oltre tale data; entro il 20 dicembre 2011 o oltre tale data), consente di procedere al predetto calcolo.

SALDO 2010 / ACCONTO 2011

L'elenco unico dei comuni italiani per il calcolo del saldo dell'Addizionale comunale all'IRPEF relativo all'anno 2010 (con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2010) e dell'acconto del 30% relativo all'anno 2011 (con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2011), reca per ciascuna annualità del biennio in un unico contesto visivo, oltre al relativo codice catastale, l'indicazione della :

- aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e dell'eventuale soglia di esenzione stabilita in virtù del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicare per il calcolo del saldo 2010, con riguardo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2010;
- aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e dell'eventuale soglia di esenzione stabilita in virtù del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicare per il calcolo dell'acconto 2011, con riguardo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2011.

Si rammenta che, ai fini della determinazione dell'acconto per l'anno 2011, l'aliquota e l'esenzione da applicare sono state assunte nella misura vigente nell'anno 2010, salvo che per quei comuni per i quali la pubblicazione della delibera che stabilisce l'aliquota e l'esenzione da applicare sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2010 ([art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D. lgs. 360/1998](#), nel testo vigente fino al 5 dicembre 2011). Pertanto, ai fini del calcolo dell'acconto per l'anno 2011, si tenga presente che, nel caso in cui per l'anno in questione la relativa delibera comunale non sia stata pubblicata sul presente sito internet entro il 31 dicembre 2010, l'aliquota e l'eventuale esenzione per l'anno 2011 sono state riportate nell'elenco nella misura vigente nell'anno 2010. Si richiama l'attenzione, infine, sul fatto che le deliberazioni che nel 2011 hanno disposto l'istituzione per la prima volta dell'addizionale o l'aumento dell'aliquota vigente nel precedente anno 2010, non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto per l'anno 2011 ([art. 5, ultimo periodo, del D. lgs. n. 23/2011](#)).

E' possibile anche effettuare, ma con riguardo a ciascuna annualità del biennio, un'interrogazione relativamente al singolo comune o, in alternativa, consultare anche l'elenco generale delle aliquote e delle esenzioni per l'anno 2010 e l'elenco delle aliquote e delle esenzioni per l'anno 2011, che, recando per ciascun ente l'indicazione della data di pubblicazione della relativa delibera (entro il 31 dicembre 2010 o oltre tale data), consente di procedere al predetto calcolo.